


CASI OPERATIVI

Passaggio dal regime di contabilità semplificata al regime forfettario

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

A horizontal banner with a blue border. On the left is a circular image showing hands typing on a laptop. To the right of the image is a blue square with the white text 'M3'. Next to it, the text 'Master Breve' is in bold. To the right of that, '365 giorni di formazione in abbonamento' is written in blue. On the far right, a blue rounded rectangle contains the white text 'NUOVA EDIZIONE 2023/2024'. Below the main text, a link 'Scopri le novità della nuova edizione >' is visible in blue.

Un promotore finanziario in regime di contabilità semplificata fino al 31 dicembre 2022 passa al regime forfettario dal 1° gennaio 2023

Al 31 dicembre 2022 ha ancora pendente il recupero di una spesa per indennità di portafoglio clienti che deduce in quote ai sensi dell'articolo 108, comma 1, Tuir; la deduzione è stata fatta nell'anno 2019 per la quota di 1/18 (per assimilazione della predetta spesa a una sorta di avviamento), negli anni 2020, 2021 e 2022 per la quota di 1/5 (a seguito di quanto chiarito nella risposta a interpello n. 317/E/2020).

Si chiede quale sorte avranno le quote residue pendenti che non possono essere dedotte negli anni d'imposta 2023 e 2024 in quanto il contribuente si trova nel regime forfettario L. 190/2014.

In particolare, si chiede se sia corretto che dette quote residue vengano dedotte tutte nell'anno 2022, prima cioè del transito al regime forfettario, similmente alle quote delle eccedenze delle spese di manutenzione e riparazione eccedenti il 5% di anni precedenti.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico